



Il ruolo della CONSIP nei pubblici acquisti

Premessa

Il programma Acquisti in Rete della PA nasce ad opera del Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso la Consip S.p.A, (ex. articolo 26 Legge Finanziaria per l'anno 2000 - L. 488/99 e Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2000), con l'obiettivo primario di contenere la spesa utilizzando metodi legati alle nuove tecnologie informatiche (e-procurement), e si inserisce all'interno di un ampio processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione (e-government).

In base all'articolo 26 il Ministero dell'Economia e delle Finanze stipula convenzioni con le quali le imprese fornitrici prescelte, individuate tramite le procedure previste dalla normativa vigente in materia di scelta del contraente, si impegnano ad accettare, alle condizioni ed ai prezzi ivi stabiliti, ordinativi di fornitura deliberati dalle Amministrazioni dello Stato, sino alla concorrenza di un quantitativo complessivo predeterminato.

Le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando il sistema delle convenzioni ex art. 26. Le restanti Pubbliche Amministrazioni hanno facoltà di aderire alle predette convenzioni, ovvero devono rispettarne i requisiti di qualità e prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

Le successive leggi finanziarie (n.388 del 23 dicembre 2000 e n.448 del 28 dicembre 2001) ampliano ulteriormente l'ambito di intervento del programma.

In particolare, a seguito della finanziaria 2001, hanno preso avvio tre progetti specifici dedicati alla razionalizzazione della spesa dei settori: Enti locali, Sanità e Università.

Normativa generale

La **legge n. 488 del 23 dicembre 1999 (Legge Finanziaria 2000)** recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" ha delineato un nuovo sistema per l'acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni. In generale, gli articoli 24, 25 e 26 hanno introdotto rilevanti novità sulle modalità di acquisto di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni al fine di far ottenere alle stesse benefici in termini di economicità degli acquisti, livelli di servizio dai fornitori e semplificazione dei processi interni.

[L'articolo 26, L. 488/99](#) in particolare, delinea un sistema in cui, tramite procedure ad evidenza pubblica, vengono scelte imprese per la fornitura di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni ad uguali condizioni e, comunque, valide per ognuna di queste. In particolare, la citata norma attribuisce al Ministero dell'Economia e delle Finanze la funzione di stipulare convenzioni in base alle quali le imprese fornitrici prescelte si impegnano ad accettare, alle condizioni ed ai prezzi ivi stabiliti, ordinativi di fornitura sino alla concorrenza di un quantitativo di beni o di servizi predeterminato.

Le Pubbliche Amministrazioni, sulla base delle convenzioni stipulate dal Ministero



dell'Economia e delle Finanze, attraverso la Consip S.p.A., possono quindi emettere gli ordinativi di fornitura con ciò perfezionando la procedura di ogni singolo acquisto dei beni o dei servizi oggetto delle convenzioni già stipulate.

Con le procedure di scelta del contraente vengono esclusivamente individuati "a monte" potenziali fornitori delle diverse amministrazioni e, con la stipula delle convenzioni, vengono definite tutte le condizioni contrattuali ed economiche a cui l'unità ordinante, attraverso l'emissione dell'ordinativo di fornitura, farà riferimento per la conclusione dei singoli contratti di acquisto, decidendo autonomamente di impegnarsi direttamente a quanto ivi previsto.

Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le suddette convenzioni mentre le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

Con riguardo ai contratti per acquisti e forniture di beni e servizi delle amministrazioni statali stipulati a seguito di esperimento di gara in scadenza nel triennio 2000-2002, [l'articolo 27, comma 6](#), della legge n. 488/1999 stabilisce che possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto.

Con il [Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2000](#) il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha conferito all'organismo a struttura societaria denominato Concessionaria servizi informatici pubblici - Consip S.p.A. l'incarico di concludere per suo conto e per conto delle altre pubbliche amministrazioni le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge n. 488/1999. A tal fine la Concessionaria servizi informatici pubblici - Consip S.p.A. ha assunto la funzione di amministrazione aggiudicatrice.

La Consip è un "organismo a struttura societaria, con unica ed esclusiva funzione di servizio per lo Stato, che opera secondo indirizzi strategici stabiliti dall'Amministrazione"; in tal senso dispone l'art. 1, Il comma, D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 414.

La società è sottoposta ad un controllo specifico da parte del Ministero, sia sotto il profilo civilistico-societario, attraverso l'esercizio dei diritti tipici dell'azionista, che sotto quello amministrativo-gestionale, attraverso gli obblighi imposti alla società dalla normativa di riferimento e dalla convenzione sottoscritta in data 9 agosto 1999 e già sottoposta al vaglio dell'Ecc.ma Corte dei Conti.

La Consip, inoltre, è equiparata alle Amministrazioni Pubbliche agli effetti di cui al D.Lgs 12 febbraio 1993, n. 39, che come noto disciplina il settore dei servizi informatici delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici e, altresì, si configura, a prescindere dalle attribuzioni di cui al Decreto Ministeriale di cui si tratta, quale "amministrazione aggiudicatrice" anche ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento in materia di appalti pubblici di servizi (cfr. 8° considerando ed art. 1 lett b) della Direttiva 92/50/CEE, nonché D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157) e di procedure vincolate



di scelta del contraente da parte della Amministrazione.

La Consip, quindi, si configura come un organismo a struttura societaria caratterizzato dal perseguire, sia per statuto che per legge, compiti esclusivamente di natura pubblicistica a favore dello Stato

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la [Circolare n.1 del 23 giugno 2000](#) ha precisato le incombenze che le amministrazioni dello Stato sono tenute ad osservare per l'acquisizione di beni e/o servizi mediante l'utilizzo delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge n. 488/1999 quali ad esempio la definizione degli ordinativi di fornitura previa assunzione dell'impegno di spesa sui pertinenti capitoli dello stato di previsione per le amministrazioni centrali dello Stato; l'individuazione di uno o più soggetti aventi la responsabilità di ottimizzare l'utilizzo delle iniziative di razionalizzazione della spesa; ecc.

La **legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (Legge Finanziaria 2001)** [all'articolo 58](#) ribadisce che le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge n. 488/1999 sono stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici - Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero di altre pubbliche amministrazioni.

[L'articolo 59](#) dispone che, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, promuove aggregazioni di enti decentrati di spesa (province, comuni, aziende sanitarie ed ospedaliere, università) per l'elaborazione di strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini di acquisto per specie merceologiche e l'eventuale stipula di convenzioni. valevoli su parte del territorio nazionale.

Per massimizzare l'efficacia delle convenzioni e della collaborazione da fornire a dette aggregazioni di enti e aziende, la Concessionaria servizi informatici pubblici - Consip S.p.A., ai sensi [dell'articolo 60](#), si avvale della collaborazione della Commissione tecnica per la spesa pubblica e dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE).

Le funzioni affidate a Consip S.p.A. quale centrale acquisti al servizio degli enti e organismi pubblici sono state ulteriormente ampliate dalla legge Finanziaria 2002: gli articoli 24 e 32, della **legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002)**, hanno infatti ampliato il novero degli enti facoltizzati ad aderire alle convenzioni Consip a livello locale, ovvero obbligati a detta adesione. In particolare:

1. [l'art. 32](#), comma 1, secondo periodo ha stabilito che gli enti pubblici diversi da quelli di cui al comma 6 dell'articolo 24, non considerati nella tabella C della stessa legge nonché agli enti privati interamente aderiscono alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'art. 59 della legge n. 388/2000;
2. [l'art. 24](#), comma 6, pur confermando la natura facoltativa dell'adesione alle convenzioni Consip per le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali, pone, tuttavia, limiti più stringenti all'autonomia di acquisto degli stessi. Viene infatti previsto che per acquisti "autonomi", gli enti locali debbano procedere tramite gare pubbliche nelle quali i prezzi delle convenzioni Consip siano posti come base d'asta al ribasso. Lo stesso art. 24 al successivo comma 7 prevede poi che gli enti locali emanino direttive affinché le aziende e gli enti partecipati o, comunque, controllati dagli stessi, aderiscano alle convenzioni stipulate



dalla Consip ovvero procedano ad acquisti in autonomia secondo le modalità indicate al comma 6.

Da ultimo, [l'art. 24](#), comma 3, L. 27 dicembre 2002, n. 289 (legge Finanziaria 2003) ha stabilito: "Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 2, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e 24 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le pubbliche amministrazioni considerate nella Tabella C allegata alla presente legge e, comunque, gli enti pubblici istituzionali hanno l'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa. Per procedere ad acquisti in maniera autonoma gli enti di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, adottano i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al ribasso. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo. Al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa, alle predette convenzioni possono, altresì, aderire i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157".

[L'articolo 4](#) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 147 del 22 marzo 2001 nell'apportare modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica n. 154 del 28 aprile 1998 dispone che i compiti spettanti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in virtù dell'articolo 26 della legge n. 488/1999, come modificato dagli articoli 58, 59 e 60 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, sono attribuiti al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dello stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze e che i compiti del soppresso Provveditorato Generale dello Stato sono attribuiti al Servizio Centrale per la qualità dei processi e dell' Organizzazione.

Con il [Decreto Ministeriale del 2 maggio 2001](#) il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha attribuito alla Concessionaria servizi informatici pubblici - Consip S.p.A., in esecuzione di quanto disposto dagli articoli 58, 59, 61 e 63 comma 6 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, il compito di stipulare le convenzioni di cui all'art. 26 della legge n. 488/1999, di promuovere l'aggregazione di enti decentrati di spesa nonché la costituzione di consorzi a cui le pubbliche amministrazioni aderiscono per l'acquisto di energia elettrica.

Con il [Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 maggio 2001](#) è stato istituito nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze un Comitato strategico per la promozione di più aggregazioni di università, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, per l'elaborazione di strategie comuni di acquisto e l'eventuale stipula di convenzioni valevoli su parte del territorio nazionale, a cui volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati.

Il [Decreto legislativo n. 358 del 24 luglio 1992](#) recante il "*Testo Unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE*" disciplina la procedura cui le cosiddette amministrazioni aggiudicatrici devono attenersi per l'affidamento di pubbliche forniture di beni. Le amministrazioni aggiudicatrici sono organismi di diritto pubblico e amministrazioni dello Stato, con l'esclusione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per le sole forniture di sali e tabacchi, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e i loro consorzi o associazioni, gli altri enti pubblici non economici.



Il [Decreto Legislativo n. 157 del 17 marzo 1995](#), con cui è stata data attuazione alla direttiva 92/50/CEE, disciplina la procedura cui le cosiddette amministrazioni aggiudicatrici devono attenersi per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi. Le amministrazioni aggiudicatrici sono organismi di diritto pubblico e amministrazioni dello Stato, regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, enti pubblici territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni, altri enti pubblici non economici.

CONSIP

è la Società interamente e direttamente posseduta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, operante esclusivamente al servizio dello Stato, con l'obiettivo di esercitare attività informatiche, di consulenza e assistenza in favore di Amministrazioni Pubbliche.

La Società si configura come organismo strumentale all'azione dell'Amministrazione svolgendo una funzione di servizio nei confronti dell'Amministrazione che, da parte sua, indirizza le attività in relazione agli obiettivi strategici individuati.

La Società ha quindi assunto la connotazione di una struttura dedicata alla consulenza, alla progettazione e al governo delle attività assegnate e in grado di esprimere le competenze necessarie per affrontare progetti complessi relativi all'informatica ma anche all'organizzazione, ai processi, alle tecnologie emergenti, in una logica di forte integrazione con le strutture ministeriali.

Per quanto attiene in particolare all'informatica le attività svolte dalla Consip sono le seguenti:

1. elaborazione di studi di fattibilità
2. predisposizione di progetti realizzativi sulla base delle proposte e dei piani approvati dall'Amministrazione
3. definizione dei criteri, delle regole e delle modalità di gestione della sicurezza logica e fisica del sistema informativo
4. monitoraggio dei contratti di grande rilievo
5. presidio delle aree applicative strategiche, al fine di assicurare capacità di intervento e tempi di soluzione dei problemi rilevati in coerenza con le esigenze espresse dall'Amministrazione
6. definizione e modalità dei bandi di gara, dei criteri di prequalifica, di valutazione dei fornitori e delle offerte, aggiudicazione delle commesse e stipula dei contratti
7. conduzione delle attività ritenute dall'Amministrazione di rilevanza strategica e, pertanto, riservate in via esclusiva allo Stato (quale ad esempio la conduzione dei centri elettronici per la gestione informatica della contabilità e della finanza pubblica)



Grazie a tale modello sono stati conseguiti significativi risultati, sia dal punto di vista del coordinamento della spesa informatica, attraverso la razionalizzazione delle iniziative e la ricerca di economie di scala, che dal punto di vista dell'innovazione tecnologica, con l'adeguamento delle infrastrutture informatiche e il progressivo rilascio di nuove componenti del sistema informativo che garantiscono maggiore integrazione, interoperabilità e condivisione dei dati all'interno del Ministero e con le altre Amministrazioni.

I più importanti progetti realizzati o in corso di realizzazione nell'area dei sistemi applicativi sono:

- Sviluppo, manutenzione e gestione del Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato
- Mandato informatico di pagamento
- Sistemi Informativi di Contabilità Gestionale per le Pubbliche Amministrazioni
- Nuovo sistema informativo del Bilancio dello Stato
- Sviluppo dei modelli econometrici di economia e finanza e sui fenomeni legati alla spesa sociale
- Sistemi Informativi di Contabilità economica nel contesto dei Ministeri
- Banca Dati su aggregati di macroeconomia
- Banca Dati degli Investimenti Pubblici
- Sistema Informativo del Personale della Pubblica Amministrazione
- Revisione degli assetti organizzativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Automazione del Protocollo del Ministero dell'Economia e delle Finanze

In conclusione, le attività della Consip possono essere suddivise in tre macro categorie:

1. consulenza tecnico-specialistica ai processi decisionali dell'Amministrazione in materia di automazione e informatica, in qualità di struttura tecnica al servizio esclusivo dell'Amministrazione stessa
2. governo, supervisione e indirizzo delle forniture di beni e servizi, assicurando gli obiettivi di qualità ed economicità richiesti dalla Pubblica Amministrazione
3. produzione diretta di servizi informatici o strumentali all'attività informatica nell'area delle attività riservate in via esclusiva allo Stato

La Società si configura, quindi, come una struttura dell'Amministrazione in grado di assumere



un ruolo trainante sia nel campo dell'informatica che, più in generale, nell'ambito di iniziative a forte carattere di innovazione.

In considerazione della dimensione dei problemi da affrontare e della complessità della struttura della Pubblica Amministrazione nel suo insieme, la Consip deve costantemente impegnarsi in progetti "di frontiera", nei quali l'utilizzo della tecnologia sia presupposto e veicolo per il miglioramento dei processi interni e dei servizi resi al cittadino e al mondo produttivo.

ACQUISTI IN RETE

"Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione" è un'iniziativa promossa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e realizzata con il contributo della Consip. L'obiettivo è quello di razionalizzare la spesa pubblica per beni e servizi facendo anche ricorso alle nuove tecnologie informatiche (e-procurement).

I principali obiettivi del programma di razionalizzazione sono il contenimento della spesa della P.A. e la semplificazione e trasparenza dei processi di acquisto.

Il contenimento della spesa viene perseguito attraverso lo strumento della aggregazione della domanda per la stipula di convenzioni quadro che permettono di ottenere una riduzione dei costi unitari dei beni e servizi associata al miglioramento dei livelli di servizio.

La semplificazione delle procedure di acquisto si realizza attraverso l'introduzione di tecnologie innovative per la digitalizzazione e la riorganizzazione dei processi d'acquisto.

IL PORTALE

Il principale strumento di diffusione dell'iniziativa Acquisti in Rete è il portale realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Consip al fine di facilitare gli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni e l'accesso alle informazioni.

Attraverso il portale infatti è possibile conoscere il programma di razionalizzazione ed essere sempre al corrente delle sue evoluzioni nonché accedere a tutte le informazioni necessarie per poter utilizzare le convenzioni quadro.

Alcune sezioni sono dedicate agli enti decentrati di spesa: Enti locali, Sanità ed Università e all'attività da essi svolta in collaborazione con il Ministero delle Finanze e Consip S.p.A.

Una sezione importante del portale è dedicata alla Normativa di riferimento che fornisce un inquadramento legislativo completo del programma e delle sue evoluzioni dalla nascita ad oggi.

Il portale offre infine una serie di servizi a supporto dell'utente ed uno spazio di interazione in



cui le Pubbliche Amministrazioni possono esprimere le proprie opinioni sul programma e sulle iniziative realizzate, ed offrire il proprio contributo per poter impostare al meglio le iniziative future.

Normativa enti decentrati

[L'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#) (legge finanziaria 2001), ha attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze il compito di promuovere aggregazioni di enti, con il compito di elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini di acquisto per specie merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni valide su parte del territorio nazionale, al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni del mercato da parte degli enti decentrati di spesa.

Le aggregazioni interessano:

- a) province e comuni, appartenenti a regioni diverse, ed autonomie locali;
- b) aziende sanitarie e ospedaliere appartenenti a regioni diverse, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- c) università appartenenti a regioni diverse.

Con [Decreto del 2 maggio 2001](#) il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha affidato alla Concessionaria servizi informatici pubblici – Consip S.p.A. il compito di dare esecuzione a quanto disposto dall'articolo 59 della legge n. 388/2000.

Con il [Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 maggio 2001](#) è stato istituito nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze un Comitato strategico per la promozione di più aggregazioni di università, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, per l'elaborazione di strategie comuni di acquisto e l'eventuale stipula di convenzioni valide su parte del territorio nazionale, a cui volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati.

Normativa E-Procurement

L'articolo 26 della legge Finanziaria 2000 (L. 488/1999) ha conferito al *Ministero dell'Economia e delle Finanze* l'autorità di stipulare, *"in nome e per conto delle Pubbliche Amministrazioni"*, delle convenzioni quadro di fornitura di beni e servizi.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha individuato nella Consip S.p.A. la società cui affidare l'operatività della stipula delle convenzioni stesse.

La legge Finanziaria per l'anno 2001 (L. 388/2000) e la legge Finanziaria per l'anno 2002 (L. 448/2001) hanno integrato ed ampliato i compiti affidati alla Consip S.p.A. ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze in tema di acquisti di beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni.

Il Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (DPR 28 dicembre 2000, 445) ha altresì ribadito ed ulteriormente ampliato la possibilità di utilizzare la telematica per il



perfezionamento della documentazione e dei procedimenti tipici dell'azione della Pubblica Amministrazione.

Il D.P.R. n. 101 del 4 aprile 2002 ha di recente introdotto la disciplina per lo svolgimento delle procedure telematiche di acquisto che le amministrazioni pubbliche possono utilizzare in via alternativa o come supporto ai tradizionali sistemi di scelta del contraente. I due modelli previsti - gare telematiche e mercato elettronico - consentono alle amministrazioni di effettuare approvvigionamenti di beni e servizi attraverso sistemi automatizzati di scelta del contraente, nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure.

Si riportano di seguito i principali provvedimenti normativi in materia di e-procurement

* * * *

Con [Decreto del Presidente della Repubblica - 4 aprile 2002](#) è stato emanato il "Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi".

Con il [Decreto Legislativo 23 gennaio 2002](#), n. 10 è stata data attuazione alla direttiva 199/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche

La [Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 1999/93/CE del 13 dicembre 1999](#), al fine di agevolare l'uso delle firme elettroniche e contribuire al loro riconoscimento giuridico, ha istituito un quadro giuridico per le firme elettroniche e taluni servizi di certificazione.

[L'articolo 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39](#), ha introdotto il principio secondo il quale "gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati".

[L'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59](#) (c.d. legge Bassanini 1), ha, poi, riconosciuto validità e rilevanza, a tutti gli effetti di legge, agli atti, dati e documenti formati/stipulati dalla Pubblica Amministrazione e dai privati con strumenti informatici e telematici nonché della loro archiviazione e trasmissione.

Con [Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513](#), è stato emanato il "Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici".

La [Deliberazione AIPA n. 24/98 del 30 luglio 1998](#) ha dettato le regole tecniche per l'archiviazione di documenti mediante l'uso di supporti ottici.

Con il [Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999](#) sono state invece stabilite le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione anche temporale dei documenti informatici.

Il [D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445](#), recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ha sostituito con integrazioni e modifiche il citato D.P.R. 513/1997.

I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni debbono essere formati e conservati secondo le regole tecniche dettate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione



con [deliberazione n. 51/2000 del 23 novembre 2000](#), emanata ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato D.P.R. n. 513/97.

La [Circolare n. AIPA/CR/27, 16 febbraio 2001](#) disciplina l'utilizzo della firma digitale nelle pubbliche amministrazioni.

Con [Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428](#) è stato emanato il "Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche".

Al fine di favorire l'attuazione del citato D.P.R. 428/98 e per incentivare l'utilizzo delle tecnologie dirette a realizzare la gestione informatica dei flussi documentali nelle pubbliche amministrazioni è stata emanata la [Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 1999](#)

Il [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2000](#) reca le "Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428".

La [Circolare n. AIPA/CR/28, 7 maggio 2001](#) indica le modalità di trasmissione dei documenti informatici, il tipo ed il formato delle informazioni archivistiche di protocollo minime ed accessorie comunemente scambiate tra le pubbliche amministrazioni e associate ai messaggi di posta elettronica protocollati.

Il [Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185](#), in attuazione della direttiva 97/7/CE, reca la disciplina relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.